



**COMUNE DI TADASUNI**  
PROVINCIA DI ORISTANO

**Area Finanziaria**

**COPIA**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Determina n°. 41 <b>Registro Generale</b> n° 226	<b>OGGETTO:</b> Approvazione schema di accordo tra il comune di Suelli ed il Comune di Tadasuni per la copertura a tempo indeterminato e parziale di n. 18 ore di un agente di polizia locale.
Data <b>23-07-2022</b>	

CIG:

L'anno duemilaventidue, il giorno ventitre del mese di luglio, nel proprio ufficio

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Richiamati:**

- ✓ La deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 21.04.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione - D.U.P. per il triennio 2022-2024;
- ✓ La deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 21.04.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024, redatto secondo gli schemi ex D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- ✓ il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., relativo al Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- ✓ lo Statuto Comunale;
- ✓ il vigente Regolamento di Contabilità;
- ✓ il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- ✓ il D.Lgs. n. 118/2011 e D.Lgs. n. 126/2014 – armonizzazione dei sistemi contabili;
- ✓ la Legge di Bilancio 2022 n. 234 del 30.12.2021;
- ✓ la Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 29.10.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata conferita al sottoscritto Dott. Pierpaolo Pisu, Sindaco prottempore del Comune di Tadasuni, la responsabilità dell'Area Finanziaria, comprendente il servizio Finanziario, Economato - Tributario, Personale;

**Richiamata** la deliberazione del Commissario straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 01 del 02.02.2021 avente per oggetto *"Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021/2023 e relativo assunzionale 2021"*, esecutiva ai sensi di legge;

**Richiamata** altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 26.02.2022 avente ad oggetto “*Piano del fabbisogno di personale per il triennio 2022 - 2024 variazione ed approvazione piano assunzioni*”, esecutiva ai sensi di legge;

**Considerato** che il piano occupazionale, prevede, tra altro, assunzioni a tempo determinato e indeterminato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente sia temporaneo o eccezionale che di ruolo nel rispetto del limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 convertito in Legge 122/2010 e ss.mm.ii. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile, anche mediante l’utilizzo di graduatorie pubbliche di altri Enti;

**Richiamato** il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi ed il relativo Regolamento Comunale sull’accesso all’impiego;

**Richiamato** l’art. 9, c. 1, L. n. 3/2003, il quale dispone: “*1. A decorrere dal 2003, fermo restando quanto previsto dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni, con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione. [...]*”.

**Visto** l’art. 3, c. 61, L. n. 350/2003 il quale prevede che, nelle more dell’adozione del predetto regolamento, gli Enti possano utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi in corso di validità approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le stesse.

**Dato atto** che, secondo il parere espresso dall’ANCI in data 8 settembre 2004, il “previo accordo” previsto dall’art. 3, comma 61 della Legge 24/12/2003 n. 350 può avvenire anche successivamente all’esplicitamento della procedura concorsuale.

**Letto** inoltre il parere formulato, su analogo quesito, dal Ministero dell’Interno in data 3 aprile 2009, il quale aggiunge, per completezza di informazione, che ai fini dell’utilizzazione della graduatoria di altro Ente devono essere rispettati i limiti e i vincoli imposti dall’art. 91, D.lgs. 267/2000, secondo i quali la graduatoria medesima deve essere in corso di validità e non può essere utilizzata per i posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione del relativo concorso.

**Visto** l’art. 14, c.4-bis, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (*Spending Review*) che stabilisce che le amministrazioni pubbliche che non dispongano di graduatorie in corso di validità, possono effettuare assunzioni con le modalità previste dall’art. 3, c. 61, L. 24 dicembre 2003, n. 350, anche con riferimento agli idonei di concorso presso altre amministrazioni.

**Richiamato** l’art. 36, c. 2, D.lgs. n. 165/2001, il quale dispone che: “*Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. E’ consentita l’applicazione dell’articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, fermo restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato*”.

**Preso atto** altresì che nella Circolare n. 5/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica si sottolinea che le Pubbliche Amministrazioni, che devono procedere a nuove assunzioni anche a

tempo determinato, in luogo di indire apposite procedure concorsuali, devono attingere alle loro graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato; in mancanza, possono attingere a graduatorie di altre amministrazioni mediante accordo, purché riguardino concorsi inerenti allo stesso profilo professionale del soggetto da assumere.

**Precisato** che eventuali graduatorie vigenti presso gli enti per assunzioni a tempo determinato non possono essere utilizzate, come chiarito dal Ministero dell'Interno in un parere del 2014 rilasciato a seguito della richiesta di un Comune riferita all'utilizzo di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato. La posizione assunta dalla Funzione Pubblica è che, pur mancando una disposizione di natura transitoria nel D.L n. 101/2013, “*per ragioni di tutela delle posizioni dei vincitori di concorso a tempo determinato, le relative graduatorie vigenti possono essere utilizzate solo a favore di tali vincitori, rimanendo precluso lo scorrimento per gli idonei*”.

**Richiamato** l'orientamento della giurisprudenza amministrativa (*ex multis* TAR Veneto Sent. n. 574/2011) in materia di possibile utilizzo delle graduatorie di altri enti anche successivamente alla relativa approvazione, indirizzo confermato anche dalla giurisprudenza contabile (Corte Conti Umbria n. 124/2013/PAR) la quale ha altresì stabilito che, ai fini della corretta applicazione della procedura in argomento:

- 1) Occorre omogeneità tra posto da ricoprire e quello previsto dalla graduatoria che si intende utilizzare. Tanto è pacificamente ammesso con riferimento al “profilo ed alla categoria professionale del posto che si intende coprire”, che devono essere del tutto corrispondenti a quelli dei posti per i quali è stato bandito il concorso la cui graduatoria si intende utilizzare. La medesima omogeneità, però, deve sussistere, secondo il Collegio, anche per ogni altro elemento che connota e caratterizza profondamente i posti in comparazione (quello da coprire e quelli messi a concorso), come il regime giuridico dei posti stessi, e che perciò hanno riflessi anche sulla partecipazione dei candidati e, quindi, sul numero dei concorrenti.
- 2) L'accordo tra gli enti può avvenire anche successivamente all'approvazione della graduatoria in quanto la lettera e lo scopo della norma non consentono interpretazioni tanto restrittive da ancorare il “previo accordo”, di cui all'art. 3, comma 61, della L. n. 350/2003, a una data anteriore all'approvazione della graduatoria o, addirittura, all'indizione della procedura concorsuale.

**Preso atto**, altresì, che l'ordinamento attuale afferma un generale favore per l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei, avente anche una chiara finalità di contenimento della spesa pubblica che il concorso pubblico comporta (Consiglio di Stato, Sez. III, 20 dicembre 2012, n. 6560). La modalità di reclutamento tramite scorrimento delle graduatorie “*rappresenta la regola generale, mentre l'indizione del nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminent esigenze di interesse pubblico*” (TAR Lazio, sentenza n. 3444/2012).

**Preso atto** delle conclusioni della Sezione di controllo per la Regione Marche della Corte dei conti che, nella deliberazione n. 41/2019 depositata in data 9 settembre 2019, ha chiarito che: “*Peraltro, è stato evidenziato come tale accordo con le altre Amministrazioni interessate, sebbene la normativa non lo imponga, dovrebbe, per ragioni di trasparenza, precedere l'indizione del concorso del diverso Ente o l'approvazione della graduatoria. In tal senso, la Sezione regionale di controllo per l'Umbria, con deliberazione n. 124/2013, ha affermato che ciò che rileva è che “l'accordo stesso, che comunque deve intervenire prima dell'utilizzazione della graduatoria, si inserisce in un chiaro e trasparente procedimento di corretto esercizio del potere di utilizzare graduatorie concorsuali di altri Enti, così da escludere ogni*

*arbitrio e/o irragionevolezza e, segnatamente, la violazione delle cennate regole di "concorsualità" per l'accesso ai pubblici uffici". (cfr. anche Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazioni nn. 189/2018 e 371/2018, che si sofferma anche sugli altri requisiti richiesti dall'ordinamento ai fini del corretto e legittimo utilizzo della graduatoria di altro Ente)".*

**Richiamata** la nota prot. n. 4012/2022 pervenuta in data 20.07.2022 e registrata al n. 1693 del protocollo dell'Ente, con la quale il Comune di Suelli concede al Comune di Tadasuni la disponibilità all'utilizzo della graduatoria in corso di validità per l'assunzione di n. 1 Agente di Polizia Locale cat. C, approvata in data 11.03.2022 e rettificata in data 05.04.2022, previo accordo formale con l'Amministrazione concedente.

**Ritenuto**, pertanto, necessario procedere all'approvazione dello schema di accordo e alla sua sottoscrizione, per l'utilizzo della graduatoria del Comune di Suelli, per l'assunzione di n. 1 Agente di Polizia Locale cat. C, a tempo parziale ed indeterminato per n. 18 ore settimanali, allegato in atti alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

#### **Determina**

**Di prendere atto**, delle motivazioni in premessa, e di procedere all'approvazione dello schema e alla sottoscrizione dell'accordo, all'utilizzo della graduatoria del Comune di Suelli, per l'assunzione di n. 1 Agente di Polizia Locale cat. C, a tempo parziale ed indeterminato per n. 18 ore settimanali, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

**Di impegnarsi** a comunicare al predetto Comune, tempestivamente, l'assunzione disposta tramite utilizzo della graduatoria in riferimento.

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

( **Pierpaolo Pisu**)  
 PISU PIERPAOLO  
23.07.2022 16:51:56  
GMT+01:00

#### **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni dal 23.07.2022

Lì 23.07.2022

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

( **Pierpaolo Pisu**)

 PISU PIERPAOLO  
23.07.2022 16:51:56  
GMT+01:00